



COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Provincia di NAPOLI

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7

OGGETTO: Approvazione Regolamento delle Entrate.

L'anno duemilauno il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 20,00 in Massa Lubrense, nella Sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria d'urgenza di prima convocazione ed in seduta pubblica, convocato dal Sindaco ai sensi del 2° comma dell'art. 50 del D. L.gvo n° 267/2000.

Prèmessi che a ciascun consigliere è stato notificato l'avviso di convocazione, pubblicato all'albo pretorio del Comune;

Presiede la seduta il Sindaco. Dott. Antonio MOSCA.

Dei seguenti Consiglieri in carica:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1) GARGIULO Leone; | 11) CASTELLANO Pasquale; |
| 2) MAZZOLA Liberato; | 12) TERMINIELLO Mario; |
| 3) PIRODDI Diego; | 13) SIMIOLI Francesco; |
| 4) COPPOLA Antonino; | 14) BALDUCELLI Lorenzo; |
| 5) GARGIULO Raffaele; | 15) CACACE Luigi; |
| 6) CELENTANO Francesco; | 16) D'ESPOSITO Giuseppe; |
| 7) PERSICO Alessio; | 17) STAIANO Liberato; |
| 8) CASA Renato; | 18) FIORENTINO Sergio; |
| 9) GARGIULO Davide; | 19) FOIS Maria Grazia; |
| 10) AVERSA Giulio; | 20) TERMINIELLO Giovanni; |

risultano assenti i Sigg.: FOIS Maria Grazia e GARGIULO Raffaele.

Il Sindaco, Dott. Antonio MOSCA, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione l'argomento segnato in oggetto.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Gaetano VIRTUOSO, il quale funge anche da verbalizzante.

Il Sindaco Presidente cede la parola all'Assessore Avv. Liberato Mazzola, il quale legge la proposta agli atti. Porta a conoscenza del Consiglio che, al testo a suo tempo inviato ai capi gruppi consiliari, sono state apportate alcune modifiche, che passa ad esporre:

- comma 1 dell'art. 2 - 3° rigo - dopo la cifra 449 vengono aggiunte le parole "e successive modificazioni ed integrazioni";
- al comma 1 dell'art. 5 le parole "del Consiglio Comunale" vengono sostituite dalle parole "dalla Giunta Comunale";
- al comma 3 dell'art. 4 al 3° rigo le parole "una dichiarazione sostitutiva" vengono sostituite da "una autocertificazione da presentarsi all'ufficio unitamente ad una copia del documento di riconoscimento valido";
- al 2° comma dell'art. 13 vengono aggiunte le parole "o di altri Enti connessi nel procedimento impositivo o di riscossione";
- ai commi 2 - 3 - e 4 dell'art. 14 la parola "centoventi" viene sostituita da "quarantacinque";
- all'art. 18 dopo la cifra "1997" vengono aggiunte "e successive modifiche ed integrazioni";
- ai commi 2° e 3° dell'art. 28 le parole "la sanzione" viene sostituita da "applica la sanzione determinata dal Sindaco".

Specifica che questa modifica, che corrisponde esattamente all'orientamento giurisprudenziale corrente, che restituisce al Sindaco detto potere sanzionatorio.

Nell'allegato A:

- all'art. 2 vengono soppressi i commi 7 e 8;
- al comma 2 dell'art. 3 le parole "nel termine di centoventi giorni" vengono sostituite "nel termine di trenta giorni";

Nell'allegato B:

- all'art. 11 le parole "entro venti giorni" vengono, inoltre, aggiunte "per le somme superiori ai dieci milioni";
- all'art. 12 le parole "entro 20 giorni" vengono sostituite da "entro 30 giorni" e vengono aggiunte le parole "se dovute";
- all'art. 13: il 1° comma viene sostituito dal seguente "1. Se le somme dovute superano i tre milioni è consentita la rateizzazione in un massimo di quattro rate trimestrali, estendibile ad un massimo di dodici rate trimestrali, qualora l'importo dovuto superi i dieci milioni";
- al comma 2 le parole "di venti giorni" vengono sostituite dalle parole "di trenta giorni";
- al comma 3 vengono aggiunte le seguenti parole "se l'importo superi la somma di lire dieci milioni".

Chiarisce, infine, che le variazioni proposte sono state formulate in modo da agevolare sempre più il contribuente.

Il consigliere Castellano Pasquale chiede di conoscere quali riflessi il regolamento proposto incida sugli accertamenti I.C.I. emanati e su quelli futuri con particolare riferimento alle sanzioni applicate.

L'assessore, Avv. Liberato Mazzola, chiarisce che il regolamento ha efficacia dal 1° gennaio del corrente anno e quindi da tale data entrano in vigore anche le norme che regolano l'erogazione delle sanzioni.

Non riscontrandosi altri interventi, il Sindaco Presidente dichiara chiusa la discussione e pone a votazione la proposta di Regolamento nella stesura risultante dalle variazioni illustrate dall'Assessore.

Il Consiglio Comunale

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Avv. Liberato Mazzola;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Con voti favorevoli 13 espressi per alzata e seduta da n° 19 presenti di cui 13 votanti e 6 astenuti (Balducelli Lorenzo, Cacace Luigi, D'Esposito Giuseppe, Staiano Liberato, Fiorentino Sergio, Terminiello Giovanni);

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, come approva, il Regolamento delle Entrate nella stesura definitiva proposta dall'Assessore relatore;
- 2) Di dare atto:
 - a) che esso costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
 - b) che esso si compone di n° 5 capitoli e n° 34 articoli e che ne costituiscono parte integrante il Regolamento per l'autotutela (n° 5 articoli) ed il Regolamento sull'accertamento con adesione (n° 7 capitoli e n° 21 articoli).



COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Provincia di NAPOLI

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7

OGGETTO: Approvazione Regolamento delle Entrate.

L'anno duemilauno il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 20,00 in Massa Lubrense, nella Sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria d'urgenza di prima convocazione ed in seduta pubblica, convocato dal Sindaco ai sensi del 2° comma dell'art. 50 del D. L. gvo n° 267/2000.

Prèmessso che a ciascun consigliere è stato notificato l'avviso di convocazione, pubblicato all'albo pretorio del Comune;

Presiede la seduta il Sindaco, Dott. Antonio MOSCA.

Dei seguenti Consiglieri in carica:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1) GARGIULO Leone; | 11) CASTELLANO Pasquale; |
| 2) MAZZOLA Liberato; | 12) TERMINIELLO Mario; |
| 3) PIRODDI Diego; | 13) SIMIOLI Francesco; |
| 4) COPPOLA Antonino; | 14) BALDUCELLI Lorenzo; |
| 5) GARGIULO Raffaele; | 15) CACACE Luigi; |
| 6) CELENTANO Francesco; | 16) D'ESPOSITO Giuseppe; |
| 7) PERSICO Alessio; | 17) STAIANO Liberato; |
| 8) CASA Renato; | 18) FIORENTINO Sergio; |
| 9) GARGIULO Davide; | 19) FOIS Maria Grazia; |
| 10) AVERSA Giulio; | 20) TERMINIELLO Giovanni; |

risultano assenti i Sigg.: FOIS Maria Grazia e GARGIULO Raffaele.

Il Sindaco, Dott. Antonio MOSCA, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione l'argomento segnato in oggetto.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Gaetano VIRTUOSO, il quale funge anche da verbalizzante.

Il Sindaco Presidente cede la parola all'Assessore Avv. Liberato Mazzola, il quale legge la proposta agli atti. Porta a conoscenza del Consiglio che, al testo a suo tempo inviato ai capi gruppi consiliari, sono state apportate alcune modifiche, che passa ad esporre:

- comma 1 dell'art. 2 - 3° rigo - dopo la cifra 449 vengono aggiunte le parole "e successive modificazioni ed integrazioni";
- al comma 1 dell'art. 5 le parole "del Consiglio Comunale" vengono sostituite dalle parole "dalla Giunta Comunale";
- al comma 3 dell'art. 4 al 3° rigo le parole "una dichiarazione sostitutiva" vengono sostituite da "una autocertificazione da presentarsi all'ufficio unitamente ad una copia del documento di riconoscimento valido";
- al 2° comma dell'art. 13 vengono aggiunte le parole "o di altri Enti connessi nel procedimento impositivo o di riscossione";
- ai commi 2 - 3 - e 4 dell'art. 14 la parola "centoventi" viene sostituita da "quarantacinque";
- all'art. 18 dopo la cifra "1997" vengono aggiunte "e successive modifiche ed integrazioni";
- ai commi 2° e 3° dell'art. 28 le parole "la sanzione" viene sostituita da "applica la sanzione determinata dal Sindaco".

Specifica che questa modifica, che corrisponde esattamente all'orientamento giurisprudenziale corrente, che restituisce al Sindaco detto potere sanzionatorio.

Nell'allegato A:

- all'art. 2 vengono soppressi i commi 7 e 8;
- al comma 2 dell'art. 3 le parole "nel termine di centoventi giorni" vengono sostituite "nel termine di trenta giorni";

Nell'allegato B:

- all'art. 11 le parole "entro venti giorni" vengono, inoltre, aggiunte "per le somme superiori ai dieci milioni";
- all'art. 12 le parole "entro 20 giorni" vengono sostituite da "entro 30 giorni" e vengono aggiunte le parole "se dovute";
- all'art. 13: il 1° comma viene sostituito dal seguente "1. Se le somme dovute superano i tre milioni è consentita la rateizzazione in un massimo di quattro rate trimestrali, estendibile ad un massimo di dodici rate trimestrali, qualora l'importo dovuto superi i dieci milioni";
- al comma 2 le parole "di venti giorni" vengono sostituite dalle parole "di trenta giorni";
- al comma 3 vengono aggiunte le seguenti parole "se l'importo superi la somma di lire dieci milioni".

Chiarisce, infine, che le variazioni proposte sono state formulate in modo da agevolare sempre più il contribuente.

Il consigliere Castellano Pasquale chiede di conoscere quali riflessi il regolamento proposto incida sugli accertamenti I.C.I. emanati e su quelli futuri con particolare riferimento alle sanzioni applicate.

L'assessore, Avv. Liberato Mazzola, chiarisce che il regolamento ha efficacia dal 1° gennaio del corrente anno e quindi da tale data entrano in vigore anche le norme che regolano l'erogazione delle sanzioni.

Non riscontrandosi altri interventi, il Sindaco Presidente dichiara chiusa la discussione e pone a votazione la proposta di Regolamento nella stesura risultante dalle variazioni illustrate dall'Assessore.

Il Consiglio Comunale

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Avv. Liberato Mazzola;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Con voti favorevoli 13 espressi per alzata e seduta da n° 19 presenti di cui 13 votanti e 6 astenuti (Balducelli Lorenzo, Cacace Luigi, D'Esposito Giuseppe, Staiano Liberato, Fiorentino Sergio, Terminiello Giovanni);

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, come approva, il Regolamento delle Entrate nella stesura definitiva proposta dall'Assessore relatore;
- 2) Di dare atto:
 - a) che esso costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
 - b) che esso si compone di n° 5 capitoli e n° 34 articoli e che ne costituiscono parte integrante il Regolamento per l'autotutela (n° 5 articoli) ed il Regolamento sull'accertamento con adesione (n° 7 capitoli e n° 21 articoli).

PREMESSO :

- che a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 gli enti possono disciplinare con regolamento le proprie entrate comprese quelle tributarie ;
- che si rileva l'opportunità di esercitare tale facoltà adottando apposito regolamento
- che nella proposta di regolamento si è voluto introdurre nel sistema delle riscossioni del Comune alcuni istituti quali l'accertamento con adesione e l'autotutela, che dovrebbero fungere da ammortizzatore tra la podestà impositiva dell'Ente ed il diritto inalienabile del contribuente di essere tassato in modo equo ;
- che, inoltre, vengono recepite le norme previste dalla legge n. 212 del 27.7.2000 "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente"

PROPONE

1. Di approvare il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie depositato agli atti dell' O.d.g. della seduta odierna e che è stato regolarmente trasmesso ai capi gruppo consiliari
1. Di dare atto che esso è suddiviso in cinque capitoli e 34 articoli e che ne costituiscono allegati integranti il regolamento per l'autotutela (n. 5 articoli) ed il regolamento sull'accertamento con adesione (n. 7 capitoli e 21 articoli).

COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Provincia di Napoli

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.02.2001

OGGETTO PROPOSTA **APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE ENTRATE**

La proposta è d'iniziativa del **Assessore alla Finanze dr. Liberato Mazzola**

ed è stata curata per l'istruttoria dal servizio/ufficio **Ragioneria Tributi**

Il Proponente

F.to Dr. Liberato Mazzola

Il Responsabile del servizio/ufficio:

F.to Domenico Anniballi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 D. Lgvo n. 267/2000)

Visto: con parere favorevole _____

Massa Lubrense, il **26.02.2001**

Il Responsabile del servizio/ufficio:

F.to Domenico Anniballi

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

E PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 D. Lgvo n. 267/2000)

Bilancio di previsione

Competenze/Residui - Codice

- Capitolo

Stanziamiento definitivo

Impegni precedenti

Disponibilità

Visto: con parere favorevole _____

Massa Lubrense, il **26.2.2001**

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA **Domenico Anniballi**



COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Provincia di Napoli

***REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE***

Approvato con deliberazione consiliare

n. 07 del 26 febbraio 2001



COMUNE DI MASSA LUBRENSE

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Definizioni
- Articolo 2: Ambito e scopo del Regolamento
- Articolo 3: Entrate tributarie comunali
- Articolo 4: Agevolazioni tributarie
- Articolo 5: Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Articolo 6: Rinvio ad altri regolamenti del Comune ed a leggi dello Stato
- Articolo 7: Regolamenti speciali

TITOLO II: STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI DEL COMUNE

- Articolo 8: Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente
- Articolo 9: Informazione del contribuente
- Articolo 10: Conoscenza degli atti e semplificazione
- Articolo 11: Chiarezza e motivazione degli atti
- Articolo 12: Tutela dell'integrità patrimoniale
- Articolo 13: Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
- Articolo 14: Interpello del contribuente
- Articolo 15: Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
- Articolo 16: Garante del contribuente
- Articolo 17: Diritti del soggetto obbligato

TITOLO III: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I° - GESTIONE DENUNCE E CONTROLLI

- Articolo 18: Forma della gestione
- Articolo 19: Soggetti responsabili della gestione
- Articolo 20: Attività e verifica di controllo
- Articolo 21: Caratteri dell'attività e degli atti di gestione
- Articolo 22: Procedimento di verifica e di controllo

Capo II° - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO

- Articolo 23: Avviso di liquidazione e di accertamento
- Articolo 24: Notificazione a mezzo posta

Capo III° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

- Articolo 25: Contenzioso
- Articolo 26: L'autotutela
- Articolo 27: Accertamento con adesione

TITOLO IV: SANZIONI RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Articolo 28: Procedimenti sanzionatori
- Articolo 29: Riscossione volontaria
- Articolo 30: Riscossione coattiva
- Articolo 31: Rimborsi
- Articolo 32: Cause non punibilità
- Articolo 33: Contestazione, irrogazione e riscossioni delle sanzioni

TITOLO V: NORME FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 34: Norme finali e transitorie

ALLEGATO A: Autotutela ed istituti deflativi

- Articolo 1: Oggetto dell'autotutela
- Articolo 2: Esercizio dell'autotutela
- Articolo 3: Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato
- Articolo 4: Conciliazione giudiziale
- Articolo 5: Entrata in vigore

ALLEGATO B: Regolamento sull'accertamento con adesione

CAPO I – Principi generali

- Articolo 1: Oggetto del regolamento
- Articolo 2: Scopo del regolamento

CAPO II – Ambito di applicazione dell'istituto

- Articolo 3: I soggetti interessati
- Articolo 4: L'oggetto dell'accertamento con adesione
- Articolo 5: Gli atti concordabili

CAPO III – Norme procedurali per la definizione

- Articolo 6: Gli uffici competenti
- Articolo 7: L'avvio del procedimento per iniziativa dell'Ufficio
- Articolo 8: L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente
- Articolo 9: Il contraddittorio
- Articolo 10: La conclusione del procedimento

CAPO IV – Adempimenti necessari al perfezionamento dell'adesione

- Articolo 11: Il perfezionamento dell'adesione
- Articolo 12: Le modalità di versamento delle somme dovute
- Articolo 13: la rateazione dell'importo
- Articolo 14: La comunicazione del contribuente

CAPO V – Gli effetti della definizione

- Articolo 15: Gli effetti dell'adesione
- Articolo 16: Le sanzioni applicabili

CAPO VI – Ambiti particolari

- Articolo 17: L'esercizio dell'ulteriore attività accertatrice
- Articolo 18: I controlli sulla base delle dichiarazioni

CAPO VII – Disposizioni finali e transitorie

- Articolo 19: Decorrenza e validità
- Articolo 20: Norme transitorie
- Articolo 21: Avvertenze

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:

- a) per "*accertamento*", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "*accertamento istruttorio*", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "*agevolazioni*", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento comunale;
- d) per "*dichiarazione*", la dichiarazione o la denuncia che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento statale, regionale o comunale quando si richiamano ad una norma avente forza di legge;
- e) per "*funzionario responsabile*", il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;
- f) per "*Regolamento*", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- g) per "*responsabile*" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante delibera di Giunta la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
- h) per "*responsabile del procedimento*" vedi art. 7 – comma 5 – del presente regolamento;
- i) per "*tributo*", l'imposta, la tassa, il diritto o comunque l'entrata avente natura tributaria.
- l) per "*ufficio comunale*" l'ufficio del Settore Tributi competente alla gestione di uno specifico tributo;

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 3 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.
2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari prevista dall'art. 62 della L. 446 del 15/12/1997, comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 4 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti comunali vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una autocertificazione da presentarsi all'ufficio unitamente ad una copia di un documento di riconoscimento ovvero sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Art. 5 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe.

1. Le aliquote dei tributi sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo.

...pubblici e privati, mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Il funzionario responsabile del tributo provvede, nei termini e con la modalità stabilite dalla legge, ad assolvere l'obbligo di cui al comma 2.

TITOLO II :

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI DEL COMUNE

Art. 8 - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente".
2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
4. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.
5. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
6. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Art. 9 - Informazione del contribuente

1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

Art. 10 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.
3. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 11 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
- d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 12 - Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.

2. Il comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.

3. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge 212 del 27 luglio 2000.

Art. 13 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune, o di altri Enti connessi nel procedimento impositivo o di riscossione.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Art. 14 - Interpello del contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune collabora con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.
2. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro quarantacinque giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
3. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro quarantacinque giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
4. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di quarantacinque giorni dalla sua proposizione.
5. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
6. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

Art. 15 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.
6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 16 - Garante del contribuente

1. Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge 212 del 27.7.2000, il Comune può demandare l'esercizio di tali funzioni, per i tributi di cui è soggetto attivo, al difensore civico.

Art. 17 - Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune

1. Le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
2. Nel caso di assenza del funzionario responsabile del tributo o nel caso di entrate di natura patrimoniale, le funzioni ad esso sanzionate sono attribuite al funzionario responsabile del servizio o dell'Ufficio.
3. Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del responsabile dell'Ufficio o del servizio, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente capo del regolamento.

TITOLO III: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I° - GESTIONE DENUNCE E CONTROLLO

Art. 18 - Forma della gestione

1. Il consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate, in conformità ai principi contenuti nell' articolo. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 19 - Soggetti responsabili della gestione

1. Alla emissione degli atti di gestione provvedono, quando la gestione è effettuata in economia dal Comune, il funzionario responsabile dello specifico tributo, per le entrate tributarie ed il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, per le entrate patrimoniali.

2. Il funzionario responsabile del tributo è nominato con delibera della Giunta comunale e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

3. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio è nominato dal Sindaco e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

4. Nel caso di assenza detti funzionari sono sostituiti di diritto da coloro che, in base alle disposizioni regolamentari, sono tenuti a sostituirli.

5. Per i tributi e le entrate patrimoniali concesse in appalto, i predetti funzionari vigilano sull'attività dei concessionari, con l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Giunta comunale eventuali irregolarità compiute da tali soggetti.

Art. 20 - Attività di verifica e di controllo

1. La liquidazione delle entrate è atto di gestione obbligatorio.

2. L'attività di rettifica e di accertamento è svolta dai funzionari, in conformità alle risorse assegnate al loro Ufficio, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale.

3. Gli Uffici improntano la loro attività ai principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure imposte ai soggetti obbligati, nel rispetto concreto delle finalità perseguite dalla legge n. 241 del 1990.

Art. 21 - Caratteri dell'attività e degli atti di gestione

1. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.

2. Nell'attività di gestione ampio deve essere il ricorso del funzionario all'autotutela ed agli istituti deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.

Art. 22 - Procedimento di verifica e di controllo

1. Nell'attività di verifica e di controllo l'Ufficio si avvale prioritariamente dei dati ed dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.

2. Gli uffici del Comune debbono trasmettere all'Ufficio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di accertamento.

3. Gli uffici informazioni che il predetto Ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.

4. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.

5. Quando non sia altrimenti possibile l'Ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Capo II° - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO

Articolo 23 - Avviso di liquidazione e di accertamento

1. Mediante motivato avviso di liquidazione e di accertamento, il Comune:

- a. provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- b. procede alla rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza delle stesse;
- c. provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- d. recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- e. applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

2. Qualora la compilazione dell'avviso di liquidazione, di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 24 - Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato, nonché con le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, avente l'autorizzazione ad attività di messo notificatore, con delibera di Giunta.

Capo III° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 25 - Contenzioso

1. Spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo,

proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 così come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 19/6/97 n.218 e proporre appello.

2. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
3. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile;
4. E' compito del funzionario responsabile seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
5. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Art. 26 - L'autotutela

1. Il funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione delle entrate, o ai soggetti di cui all' articolo 52, c. 5 lettera b del D. Lgs 15/12/1997 n° 446, possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nell'apposito regolamento allegato (A).

Art. 27 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento allegato al presente, del quale costituisce parte integrante. (Allegato B)
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione in via amministrativa della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

TITOLO IV° SANZIONI RISCOSSIONI E RIMBORSI

Art. 28 - **Procedimenti sanzionatori**

1. Responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate tributarie, e il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, se trattasi entrate patrimoniali.
2. Il funzionario responsabile del tributo applica la sanzione determinata dal Sindaco, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall' articolo 7 del D.Lgs.n.472/97 (2), avendo riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, e successive modificazioni.
3. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio determina la sanzione, entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla legge n. 689 del 1981.
4. Gli interessi relativi ai rapporti tributari sono determinati con applicazione dei tassi di interesse stabiliti per i tributi erariali, computati con le medesime modalità di determinazione, anche per i periodi d'imposta e per i rapporti, non ancora definiti, precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del codice civile.

Art. 29 - **Riscossione volontaria**

1. La riscossione volontaria delle entrate e patrimoniali avviene, anche congiuntamente, con le forme dettate dall' articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97.
2. La scelta delle forme di riscossione è effettuata, per ciascuna entrata, nel relativo regolamento, avendo riguardo alla esigenza di semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti obbligati e al confronto costi benefici comparato fra le varie forme di riscossione possibili.
3. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione, né a rimborsi, quando l'importo complessivo non supera L. 20.000.
4. Quando la legge finanziaria posticipa il termine ordinario per l'approvazione delle tariffe, automaticamente s'intendono spostati a tale termine i pagamenti la cui scadenza è fissata dalla legge o dal regolamento del Comune prima di detta scadenza.

Art. 30 - **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali il Comune provvede o con decreto ingiuntivo, ai sensi di quanto disposto dal R.D. 14.4.1910, n.639, o con ruolo esattoriale. Ai sensi di quanto disposto dal D. P. R. n. 602 del 29.9.1973 e successive modificazioni.
2. Alla formazione ed alla approvazione degli atti provvede direttamente il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate di carattere tributario, o il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, se trattasi di entrate di carattere patrimoniale.
3. Quando la legge lo consente, il numero delle rate delle riscossioni esattoriali è determinato dai funzionari sopra indicati, sentito al riguardo la Giunta comunale.

Art. 31 - **Rimborsi**

- 1: Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 15, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione,
4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con a. r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.
5. Il rimborso deve avvenire nei termini di legge.

Art. 32 - Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per ogni altra violazione di carattere formale non incidente sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta, qualora il contribuente su invito dell'ufficio provveda a sanare le irregolarità nel termine di 90 giorni.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Art. 33 - Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

1. Gli atti di irrogazione delle sanzioni, anche se l'irrogazione è contestuale all'avviso di liquidazione, di accertamento o rettifica, devono indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con a. r., prima della iscrizione a ruolo della sanzione medesima.
2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17.

TITOLO V°
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 – Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

ALLEGATO (A)

AUTOTUTELA ED ISTITUTI DEFLATIVI

Art. 1 - Oggetto dell'autotutela

1. Il regolamento sull'autotutela determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

Art. 2 - Esercizio dell'autotutela

1. Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo e del responsabile dell'Ufficio o del Servizio, annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.

2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.

3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.

4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposta dal soggetto obbligato.

5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

6. Nel caso di grave inerzia del funzionario competente, alla Giunta comunale è attribuito il potere sostitutivo.

7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 3 - Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato.

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata indirizzata al responsabile dell'ufficio, da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.

2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.

3. Nel caso di grave inerzia del responsabile dell'ufficio, il potere di annullamento spetta in via sostitutiva al Sindaco.

4. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.

5. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.

Art. 4 - Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall' articolo 48 del D.Lgs. n. 546/92 (4).

Art. 5 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno 2001.

ALLEGATO (B)

REGOLAMENTO SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1- Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione e disciplina l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art.2 - Scopo del regolamento.

1. Scopo del regolamento è l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso attraverso la semplificazione e la razionalizzazione del procedimento di accertamento, con una riduzione degli adempimenti dei contribuenti, potenziando l'attività di controllo sostanziale dell'Ente.

CAPO II AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

Art.3 - I soggetti interessati

1. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'istituto i seguenti soggetti:

- le persone fisiche;
- le società di persone e gli altri soggetti di cui all'articolo 5 del D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- le società di capitali e gli enti di cui all'articolo 87 del D. P. R. 22 dicembre 1986, n.917.

Art.4 - L'oggetto dell'accertamento con adesione.

1. Sono compresi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto le seguenti entrate tributarie comunali: imposta di pubblicità, imposta comunale sugli immobili, imposta per l'esercizio di imprese, arti professioni, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché altre ed eventuali entrate tributarie.

Art.5 - Gli atti concordabili.

1. Sono concordabili tutti gli atti per i quali è riconosciuto agli Uffici il potere di accertamento o di rettifica.

2. In sede di contraddittorio, gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza nell'ipotesi di insorgenza del procedimento contenzioso.

3. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento che si sono rivelati illegittimi o infondati.

CAPO III

NORME PROCEDURALI PER LA DEFINIZIONE

Art.6 - Gli Uffici competenti.

1. E' competente a definire il procedimento l'Ufficio del Comune che ha emesso l'atto concordabile.

Art.7 - L'avvio del procedimento per iniziativa dell'Ufficio.

1. L'ufficio invia al contribuente uno specifico invito a comparire nel quale devono essere indicati:
 - gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
 - i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

Art.8 - L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente.

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito a comparire di cui all' articolo 7, può attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di una istanza, in carta libera, di accertamento con adesione ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.Lgs. 218/97.
2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all'ufficio che ha emesso l'avviso mediante consegna o avvalendosi del servizio postale.
3. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, nei termini previsti per l'eventuale impugnazione (60 giorni) e l'impugnazione dell'atto comporta la rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
4. I contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche possono chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento.
5. La presentazione dell'istanza a seguito di notifica di avviso di accertamento o rettifica, sospende i termini per l'impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. L'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall'ufficio, è effettuata, se ne ricorrono i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione.
7. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini d'impugnazione.

8. L'impugnazione successiva alla presentazione dell'istanza comporta la rinuncia stessa e i termini sospesi riprendono a decorrere.
9. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
10. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento o di rettifica.

Art.9 - Il contraddittorio.

1. Per ogni incontro con il responsabile dell'ufficio o del tributo, che ha emesso l'atto concordabile, viene redatto un verbale sintetico nel quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte.
2. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

Art.10 - La conclusione del procedimento.

1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude:
 - con la redazione di un atto scritto di definizione, in duplice esemplare, contenente, separatamente per ciascun tributo gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, evidenziando, inoltre, quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
 - con la sottoscrizione dell'atto dal contribuente o da un suo procuratore speciale o generale e dal responsabile dell'ufficio o del tributo.

CAPO IV

ADEMPIMENTI NECESSARI AL PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

Art.11 - Il perfezionamento dell'adesione.

1. La definizione si realizza con il versamento, entro trenta giorni dalla redazione dell'atto, della somma complessiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia per le somme superiore ai dieci milioni.

Art.12 - Le modalità di versamento delle somme dovute.

1. Il versamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla redazione dell'atto di adesione, mediante il pagamento delle intere somme dovute, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della rata e con la prestazione della garanzia, se dovuta.

Art.13 - La rateazione dell'importo.

1. Se le somme dovute superano i tre milioni è consentita la rateizzazione in un massimo di quattro rate trimestrali, estendibile ad un massimo di dodici rate trimestrali qualora l'importo dovuto superi i dieci milioni.

2. L'importo della prima rata va versato nel termine di trenta giorni dalla redazione dell'atto di adesione.
3. E' richiesta la prestazione di idonea garanzia per la durata della rateazione aumentata di un anno oltre la scadenza dell'ultima rata se l'importo superi la somma di lire dieci milioni.
4. La garanzia va rilasciata per l'importo rateizzato comprensivo degli interessi legali dovuti fino al termine della rateazione.
5. La documentazione relativa alla garanzia, intestata al direttore dell'ufficio, deve essere consegnata entro 10 giorni dal versamento della prima rata.
6. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'ufficio ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione fino alla scadenza di ciascuna rata.
7. Il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione del tasso di interesse legale vigente.
8. Gli interessi calcolati su base giornaliera vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.

Art.14 - La comunicazione del contribuente.

1. Entro 10 giorni dal versamento il contribuente deve far pervenire presso l'ufficio che ha seguito il procedimento di accertamento con adesione la quietanza o l'attestazione di pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte.

CAPO V EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

Art.15 - Gli effetti dell'adesione.

1. L'atto di adesione obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione.
2. La definizione dell'accertamento con adesione non preclude all'ufficio la possibilità di modificare un'eventuale erronea liquidazione dell'imposta.
3. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni mentre rimangono dovuti gli interessi.
4. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento.
5. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.
6. L'accertamento definito con adesione:
 - non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;
 - non è modificabile o integrabile da parte dell'Ufficio, tranne che nelle ipotesi indicate al comma secondo del presente articolo e all'art. 17 del presente regolamento;
 - non rileva ai fini extratributari;
 - comporta la riduzione di alcune sanzioni;
 - esclude la punibilità di gran parte dei reati tributari.

Art.16 - Le sanzioni applicabili.

1. Le sanzioni si applicano nella misura di un quarto in casi in cui la violazione constatata riguarda il tributo oggetto dell'adesione o il contenuto della dichiarazione, mentre in caso di mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'Ufficio, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo, non trova applicazione alcuna riduzione.
2. La misura delle sanzioni non può, in ogni caso, essere inferiore di un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

CAPO VI AMBITI PARTICOLARI

Art.17 - L'esercizio dell'ulteriore attività accertatrice.

1. Non è escluso l'accertamento successivo solo nei casi espressamente previsti dall'art. 14 e 17 del presente regolamento. Pertanto, nella maggior parte dei casi l'accertamento con adesione avrà carattere definitivo.

Art.18 - I controlli sulla base delle dichiarazioni.

1. Qualora successivamente all'accertamento le dichiarazioni presentate risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell'attività di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli Uffici competenti procedono all'accertamento e alla liquidazione dei tributi dovuti e possono integrare, modificare o revocare gli atti già notificati, nonché irrogare o revocare le relative sanzioni.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.19 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2001 in forza del dettato normativo di cui all'art. 53 comma 16 della legge finanziaria 2001.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.

Art.20 - Norme transitorie

1. L'istituto è applicabile in tutte le ipotesi di accertamenti emessi e non ancora definitivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art.21 - Avvertenze.

1. In calce ai nuovi avvisi di accertamento, l'Ufficio dovrà apporre la seguente dicitura:
"Prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs.n. 218/97, dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n.449 e del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. ... del può presentare istanza di adesione in contraddittorio con l'Ufficio"

L'istanza, con l'indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata in carta libera a quest'Ufficio, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale.

Dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale sono sospesi per un periodo di 90 giorni.

L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di adesione."

2. Nell'ipotesi in cui con l'avviso di accertamento vengano irrogate sanzioni per le quali non compete la riduzione ad un quarto, tale circostanza sarà opportunamente evidenziata nell'avviso stesso.

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Antonio Mosca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gaetano Virtuoso

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che, la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal 2 MAR 2001 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi (comma 1 - art. 124 D. Lgvo. 267/2000).

IL RESPONSABILE DELLA MATERIALE AFFISSIONE
F.to _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to _____

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Massa Lubrense, li 2 MAR 2001



IL SEGRETARIO GENERALE

Trasmesse due copie al CO.RE.CO. - Sez. di Napoli, oppure al Difensore Civico comunale o Provinciale (solo per il punto 3), il 2/3/01 Prof. Scoto Ricevute il 7/3/01:

1. Perché trattasi di atto da sottoporre a controllo preventivo di legittimità (art. 126 c. 1 D. Lgvo. 267/2000)
2. Su decisione della Giunta Comunale, giusto atto n. _____ del _____ (art. 127 c. 3 del D. Lgvo 267/2000)
3. Su richiesta di un quinto dei consiglieri (art. 127 c. 1 D. Lgvo 267/2000) in atti al n. _____ del _____

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 9/4/01 per:

1. Decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 del D. Lgvo. 267/2000), non essendo pervenute richieste di invio a controllo;
2. Decorrenza dei 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimenti (art. 134 c. 1 del D. Lgvo 267/2000);
3. Per esame favorevole da parte del CO.RE.CO. provvedimento n. _____ di prot. - verb. _____ del _____ decisione : _____
4. A seguito di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti dal CO.RE.CO. ai sensi dell'art. 133 c. 2 del D. Lgvo. n. 267/2000 con provvedimento n. _____ di prot. - verb. _____ del _____ e forniti con deliberazione/nota n. _____ del _____

Massa Lubrense, li 12/4/01
IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
F.to _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to IL SEGRETARIO GENERALE

SALVATO DR. LUIGI

Eventuali decisioni di annullamento da parte del CO.RE.CO. e/o comunicazione del Difensore Civico Comunale o Provinciale :
Organo: CO.RE.CO./Difensore Civico Comunale o Provinciale - n. _____ prot. - verb. _____ - del _____ decisione/comunicazione _____

La delibera si assegna al settore/ufficio _____ per le procedure attuative.

Massa Lubrense, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Per ricevuta: settore/ufficio _____ / _____ / _____ li _____